

## ERODIANO 4.12.4 E I POTERI DI FLAVIO MATERNIANO NELL'ANNO 217 D.C.

---

Pierangelo Buongiorno\* \*\*

1. Lo storico Erodiano è una delle fonti guida per il sessantennio che va dalla morte dell'imperatore Marco Aurelio agli esordi della *Soldatenkaiserzeit*, passando attraverso la dinastia severiana.

Se si considera poi che le altre fonti per questo periodo sono note attraverso epitomi tarde (Cassio Dione), ovvero sono di molto successive agli eventi (l'*Historia Augusta*), l'opera di Erodiano<sup>1</sup> – nonostante talune perplessità espresse in

1 L'opera di Erodiano sarebbe secondo alcuni da collocarsi immediatamente a ridosso del 253 d.C. (così AR Polley "The date of 'Herodian's History'" (2003) 72 *AC* 203-208) o, più probabilmente, già sul finire del principato di Filippo l'Arabo (così, con buoni argomenti, M Zimmermann *Kaiser und Ereignis. Studien zum Geschichtswerk Herodians* (München, 1999) 285-319, ove anche per un accurato aggiornamento sulla personalità di Erodiano [verosimilmente un funzionario imperiale di origine asiatica, forse figlio di un liberto di Marco Aurelio; ma vd. anche S Mazzarino *Il pensiero storico classico III* (Bari-Roma, 1966) 204 s.]); un'ampia rassegna bibliografica sulla cronologia dell'autore e dell'opera anche in G Marasco "Erodiano e la crisi dell'impero" in *ANRW* II.34.4 (Berlin-New York, 1998) 2837-2927, part. 2839 e ntt. 12-15. Per quanto attiene alle fonti di Erodiano, la discussione è risalente (discussione della bibliografia più antica in F Cassola "Sull'attendibilità dello storico Erodiano" (1956-1957) 6 *Atti Accademia Pontaniana Napoli* 191-200). La tesi di una sostanziale dipendenza da Cassio Dione risale al XIX secolo, ed è stata rilanciata soprattutto da F Kolb *Literarische Beziehungen zwischen Cassius Dio, Herodian und der Historia Augusta* (München, 1972), per poi essere ripresa – pur con talune distinzioni – da Zimmermann (cui si rinvia anche per una discussione della stratificata bibliografia). Diversamente, H Sidebottom "Herodian's Historical Methods and Understanding of History" in *ANRW* II.34.4 (Berlin-New York, 1998) 2780-2792, e part. 2786, non esclude l'uso di altre fonti, alcune delle quali sono peraltro citate dallo stesso Erodiano (1.2.3, 1.2.5, 2.9.4, 2.15.6-7, 3.7.3; ma cfr. anche le opere descritte in 2.9.6, 5.5.6-7, 7.2.1-8). Sul tema vd. anche le acute considerazioni di C Slavich "Rec. di Zimmermann (n 1)" (2002) 90 *Athenaeum* 638-642, part. 640-642, mentre per una "Quellenforschung" erodiana con riferimento al principato di Settimio Severo, vd. in particolare Z Rubin *Civil War Propaganda and Historiography* (Bruxelles, 1980) 85-131. Rapido esame sulle fonti per il periodo dal 193 al 284 d.C. ora in I Mennen *Power and Status in the Roman Empire (AD 193-284)* (Leiden-Boston, 2011) 12-17, mentre per una ricostruzione critica degli eventi si rinvia alla puntuale trattazione di C Ando *Imperial Rome AD 193 to 284. The Critical Century* (Edinburgh, 2012) *passim*.

\* Assistant Professor, University of Salento (Lecce), Italy.

\*\* Dedico queste pagine (frutto di un soggiorno di studi presso la Firestone Library della Princeton University nella primavera del 2013) al Prof. Laurens Winkel, con gratitudine per l'apprezzamento in varie circostanze manifestato per i miei studi di diritto pubblico romano.

passato<sup>2</sup> – finisce per divenire punto di riferimento per la ricostruzione di questo complesso periodo.

Tuttavia i pur numerosi studi su Erodiano<sup>3</sup> hanno per ampia parte lasciato in ombra il contributo che questo autore può dare alla storia delle istituzioni, e in particolare a talune linee di indagine nell'ambito del diritto pubblico romano<sup>4</sup>.

2. In questa sede ci soffermeremo sulla questione che l'opera di Erodiano<sup>5</sup> (4.12.4) solleva con riguardo alla tipologia dei poteri di Flavio Materniano<sup>6</sup>, plenipotenziario di Caracalla a Roma durante la campagna partica.

Nello specifico, Erodiano racconta di una richiesta inoltrata dall'imperatore, già impegnato nelle operazioni militari, a

Ματερνιανῷ τινὶ, τότε πάσας ὑπ’ αὐτοῦ τὰς ἐν Ἀρῷμῃ πράξεις ἐγκεχειρισμένῳ, πιστοτάτῳ εἶναι δοκοῦντι φίλων καὶ μόνῳ κοινωνῷ τῶν ἀπορρήτων.

Apprendiamo quindi che Materniano era stato incaricato (ἐγκεχειρισμένῳ) della gestione di tutti gli affari interni (πάσας ... τὰς ἐν Ἀρῷμῃ πράξεις) per volere di Caracalla (ὑπ’ αὐτοῦ), poiché era ritenuto essere il più fedele fra gli amici (πιστοτάτῳ εἶναι δοκοῦντι φίλων) ed il solo con cui erano condivise (μόνῳ κοινωνῷ) informazioni riservate (τῶν ἀπορρήτων).

Richiamando nozioni tipiche del lessico della corte imperiale, come πίστις e φιλία<sup>7</sup>,

2 Si pensi, in primo luogo, agli studi di Géza Alföldy, in particolare quelli confluiti in *Die Krise des römischen Reiches. Geschichte, Geschichtsschreibung und Geschichtsbetrachtung. Ausgewählte Beiträge* (Stuttgart, 1989). Ma il problema è ampiamente discusso (cfr. ad es. Cassola (n 1) e la letteratura al riguardo è ora ripercorsa da Sidebottom (n 1) 2792-2803, Marasco (n 1) 2904-2910, e Zimmermann (n 1) *passim*).

3 Per una rassegna bibliografica dal 1883 al 1987 vd. G Martinelli *L'ultimo secolo di studi su Erodiano* (Genova, 1987), e il più recente U Hartmann “Die literarischen Quellen” in K-P Johnne et alii (hrsg) *Die Zeit der Soldatenkaiser. Krise und Transformation des Römischen Reiches im 3. Jahrhundert n.Chr. (235-284)*, I (Berlin, 2008) 19-44, 30. In questo panorama, particolare rilievo assumono i lavori di Marasco, Sidebottom e Zimmermann, citati alle note precedenti. In particolare, la monografia di quest'ultimo costituisce l'unica (e sinora rimasta ineguagliata) analisi sistematica dell'opera di Erodiano secondo un approccio metodologico moderno e scevra dai tralatizi preconcetti sulla inattendibilità della storia erodiana.

4 Rinunciatario pare l'atteggiamento di molti studiosi, fra i quali, ad es. Marasco (n 1) 2868 secondo cui: “non è da chiedere ad Erodiano una riflessione sui meccanismi costituzionali della successione”. Su questo tema rinvio tuttavia, al mio saggio “Il senso della crisi”. *Ritual und Legitimität der kaiserlichen Macht nach Herodian*”, in U Babusiaux & A Kolb (hrsg) *Das Recht der Soldatenkaiser – rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs* in corso di stampa.

5 Di cui ho adoperato la nuova edizione critica di Carlo Martino Lucarini: *Herodianus, Regnum post Marcum* edidit CM Lucarini (Monachii et Lipsiae, 2005), *passim* (su cui vd. anche la recensione di C Letta (2012) 100 *Athenaeum* 693-700), che in molti punti si discosta rispetto a quelle, sino ad ora considerate di riferimento, di Ludwig Mendelssohn (1883) e Kurt Stavenhagen (1922).

6 O Materno, come parte della dottrina è portata a ritenere: cfr. Zimmermann (n 1) 317 n 191.

7 Una sintesi e un primo quadro bibliografico in M Pani *La corte dei Cesari da Augusto a Nerone* (Bari-Roma, 2003) *passim*.

Erodiano annovera Materniano fra i più stretti collaboratori di Caracalla, e per questa ragione incaricato dal principe del disbrigo degli affari interni.

Il verbo ἐγχειρίζω è sempre adoperato in Erodiano (e non solo) per dare l'idea del “conferimento formale” di un potere o di un comando, da parte di un organo sovraordinato (il principe, il senato, un comandante)<sup>8</sup>. Sia con riguardo all'ambito militare<sup>9</sup>, sia – più in generale – con riguardo a funzioni e poteri politici o amministrativi, sinanche l'*imperium*<sup>10</sup>. Tuttavia troppo generico per definire con precisione la natura dei poteri di Materniano.

Peraltro, anche l'uso del sostantivo κοινωνός, che si adatta tanto al *collega* del principe<sup>11</sup>, quanto ai membri del *consilium*<sup>12</sup>, lascia ambigua la posizione istituzionale del collaboratore di Caracalla.

Ai poteri di Materniano si doveva riferire anche il perduto libro 78 di Cassio Dione, così come leggiamo nello scarno resoconto dell'epitome di Xifilino (337, 19 ss. R. St. = Dio 78.4.2 Boissevain), secondo cui Caracalla avrebbe inoltrato dall'Oriente una propria richiesta a

Φλαουίφ Ματερνιανῷ τῷ τότε τῶν ἐν τῷ ἀστει στρατιωτῶν ἀρχοντι,

ossia a Flavio Materniano, che comandava i soldati presenti a Roma. Il contesto narrativo, la costruzione al dativo, la presenza dell'avverbio τότε, il riferimento all'Urbe, fanno ritenere che Dione ed Erodiano seguissero sul punto una fonte comune ovvero che il secondo dipendesse dal primo<sup>13</sup>.

Eppur tuttavia, i due testi non sono perfettamente collimanti e di immediata interpretazione. Nell'epitome di Xifilino, infatti, se da un lato si coglie un riferimento all'*imperium* (ἀρχοντι), dall'altro vi è una delimitazione dei poteri di Erodiano a funzioni di natura militare.

Considerato che l'età severiana fu “particolarmente feconda dal punto di vista della sperimentazione amministrativa”<sup>14</sup> (sono documentate infatti delle nuove cariche

8 Cfr. v. ‘ἐγχειρίζω’, in *Thesaurus Graecae Linguae* III (Parisii, 1835) 131 s.

9 Hdn. 1.9.1, 1.12.3, 2.5.3, 3.2.2, 3.11.6, 6.8.2, 8.5.8.

10 Cfr. in particolare Hdn. 6.1.4 (ove ricorre il sintagma πράξεις ἐγχειρίζειν), ma anche 1.6.8, 2.1.4, 5.3.6 (cariche religiose) e 5.7.7. Con riferimento al conferimento dell'*imperium* ai principi cfr. 2.1.9, 2.6.4, 2.9.11, 8.6.1. Sono poi documentati casi in cui si allude al conferimento di funzioni connesse al potere imperiale (τὰ τῆς ἀρχῆς, τὰ τῆς βασιλείας), ma non anche a tale potere in senso stretto (2.3.5, 4.15.8, 5.7.2).

11 Erodiano lo adopera per Lucio Vero (1.8.3), Clodio Albino (2.12.3), Geta e Caracalla (3.9.1), Alessandro Severo (5.7.5). Nei primi tre casi Erodiano parla di κοινωνία βασιλείας, nell'ultimo di κοινωνία ἀρχῆς: ma non pare esservi una sostanziale differenza fra i due concetti.

12 Cfr. ad es. Hdn. 2.8.3; κοινωνούς τε καὶ συμβούλους ... τῆς τῶν πραγμάτων διοικήσεως (colleghi e consiglieri nell'amministrazione delle cose) sono i senatori nella prospettiva di Macrino (5.1.8).

13 Cfr. n 23 *infra*.

14 Sono parole di P. Porena *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica* (Roma, 2003) 154.

di *agentes vice praefectorum*, ovvero di vicari dei prefetti del pretorio e di quello dell'urbe<sup>15</sup>, o dei soli prefetti del pretorio<sup>16</sup>), gli studiosi, hanno negato ogni valore all'uso del verbo *ἀρχέω* in Dione/Xifilino, tradizionalmente ritenendo che la funzione ricoperta

15 La più risalente attestazione in tal senso è quella, epigrafica (*CIL* X 6569 = *ILS* 478 = *IG* XIV 911 = *IGR* I 402), relativa al cavaliere Sesto Vario Marcello (il padre del futuro imperatore Eliogabalo), *vice praef(ectis) pra(aetorio) et urbi functus* in una data incerta, ma sicuramente collocabile prima del 212 d.C. M Corbier *L'Aerarium Saturni et l'Aerarium militare. Administration et prosopographie senatoriale* (Rome, 1974) 437 ss. e part. 448, ritiene che esso vada associato alla carica di *procurator a ratione privata* ricoperta dal nostro personaggio nei primissimi anni di III secolo, e che quindi occasione del vicariato sia stato il viaggio africano compiuto da Settimio Severo nel 203 d.C., nel quale è plausibile che egli fosse stato accompagnato da entrambi i prefetti del pretorio e da quello dell'urbe. A seguito di ciò Marcello sarebbe stato *adlectus* in senato e tra il 207 e il 210 avrebbe rivestito la *praefectura aerarii militaris*. Di opinione diversa H Halfmann *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen in römische Reich* (Stuttgart, 1986) 229 ss., che, fondando la propria argomentazione sul fatto che il prefetto dell'Urbe non poteva allontanarsi da Roma, sostiene come “die einzige mögliche Erklärung für die Vizepräfektur des Marcellus liegt vielmehr in einer plötzlichen gleichzeitigen Vakanz der Prätorianer- und Stadtpräfektur in einer außergewöhnlichen politischen Situation, die eine schnelle ordnungsgemäße Neubesetzung unmöglich machte oder als nicht tunlich erwies”. Secondo Halfmann (ora seguito, tra gli altri, da M Peachin *Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate* (Stuttgart, 1996) 157 e 236), pertanto, Marcello sarebbe entrato in carica nella seconda metà del 211 (ovvero in seguito alla rimozione di Papiniano e Fabio Cilone computata da Caracalla), per rimanervi sino alla fine dell'anno (dalle calende di gennaio del 212 fu infatti nominato, quale nuovo *praefectus urbi* il console in carica C. Giulio Aspro). Marcello sarebbe invece stato *adlectus* in senato ottenendo, per l'appunto tra il 212 e il 215, la *praefectura aerarii militaris*. Ad un vicariato in concomitanza con la campagna di Britannia di Settimio Severo (208-210) pensa, invece, Porena (n 13) 155 e n 85, secondo il quale Marcello sarebbe stato posto a capo della *legio Parthica* e delle altre forze militari a presidio della capitale per evitare che un senatore potesse tentare un'usurpazione. Di opinione completamente diversa si erano mostrati, invece, A von Domaszewski (1903) 22 *RhM* 224 e poi J Klass “*Sextus Varius Marcellus*” (1955) 8.A.1 *PWRE* 408, secondo il quale “wir (dürfen) diese Stellung des V. in die ersten Regierungsjahre des Caracalla setzen (...), etwa zwischen 213 und 215, als der Kaiser zu Kriegen in Germanien, im Donauraum und im Osten abwesend war. Wahrscheinlich vor Antritt dieser Stellung, spätestens aber danach, wurde V. durch Adlection in den Senat aufgenommen und mindestens in die Rangliste der Praetorianer eingereiht, was Dio kurz berichtet und die Grabschrift wohl durch das titulare *clarissimus vir* zum Ausdruck bringt”. Per il 211 propende invece K Wojciech *Die Stadtpräfektur im Prinzipat* (Bonn, 2010) 316.

16 Tale vicariato, nato forse con l'esigenza di alleggerire l'eccessivo carico di lavoro gravante sul prefetto del pretorio (in tal senso vd. soprattutto LL Howe *The Praetorian Prefect from Commodus to Diocletian AD 180-305* (Chicago 1942) 17 e n 23), fu spesso affidato, come si evince dalla documentazione epigrafica (cfr., *exempli gratia*, *CIL* XIV 4398 = *ILS* 2159; *CIL* VIII 822 = *ILS* 1347; *CIL* VIII 23948 e 23953 = *ILS* 3147. Per una rassegna completa vd. Peachin (n 14) 237), ad altri *praefecti* operanti a Roma, come il *praefectus vigilum* o il *praefectus annonae*. Nel complesso – per il periodo fino alla riforma intervenuta in età diocleziana, che in qualche maniera “istituzionalizzò” tali cariche nate dalla prassi – dalle testimonianze a nostra disposizione promana un numero di esempi sufficiente a ritenere che il vicariato, nato con carattere provvisorio, dovesse essere prassi ben consolidata per l'età severiana. Tale la suggestione ricavabile anche dalla lettura di un frammento ulpiano (D. 32.1.4) esceripto dal IV libro *de fideicommissis*, allorquando il giurista, con una certa disinvolta, ritiene competenti all'inibizione del *ius testamenti faciendi del deportatus* non solo i prefetti del pretorio, ma anche “*qui vice praefectis ex mandatis principis cognoscet*”. Il passo di Ulpiano, databile all'età di Caracalla (cita infatti una *epistula Divi Severi et Imperatoris nostri*; cfr. Porena (n 13) 154 n 84), oltre a informarci sul metodo di conferimento della carica vicariale (*ex mandatis principis*) mostra altresì come, al giurista e ai suoi lettori, la prassi del vicariato non dovesse risultare affatto inconsueta, tanto che Porena (n 13) 154 n 84 non esclude “che una simile supienza, sulla cui natura il giurista non si sofferma, possa essere stata inaugurata da un imperatore precedente”.

da Materniano fosse stata quella, di recente definizione, di *agens vice praefectorum*<sup>17</sup>. Ciò che sarebbe peraltro confermato dalla contestuale assenza da Roma dei prefetti al pretorio Oclatinio Advento e Opellio Macrino, entrambi al fianco dell'imperatore<sup>18</sup>.

3. Ritengo tuttavia che, con riguardo ai poteri di Flavio Materniano, si possano effettuare considerazioni differenti, per varie ragioni. In primo luogo, la funzione di *agens vice praefectorum* risulta essere stata appannaggio di esponenti dell'ordine equestre, tanto, ovviamente, nel caso di vicariato dei prefetti del pretorio, quanto nel caso di vicariato congiunto<sup>19</sup>. Viceversa, il rango senatorio (forse addirittura consolare) di Flavio Materniano al momento della partenza di Caracalla per l'Oriente non pare poter essere revocato in dubbio<sup>20</sup>, tanto più che costui avrebbe fatto parte della cerchia più stretta degli *amici* del principe (πιστοτάτω εἶναι δοκοῦντι φίλων, dice Erodiano)<sup>21</sup>.

È dunque condivisibile la sostanza di quanto recentemente affermato da Danuta Okon, secondo la quale Flavio Materniano, di rango senatorio, sarebbe stato “Caracalla's ... deputy in Rome”, e oltre ad essere “military commander in the city ... the scope of his duties probably included contacts with the Senate and presenting the Emperor's letters concerning various issues, including administrative ones”<sup>22</sup>.

Per definire la natura dei poteri di Materniano diviene dunque decisivo riconsiderare la terminologia adoperata nelle fonti<sup>23</sup>.

Riassumendo, Dione/Xifilino insiste solo su un presunto comando militare dei soldati presenti nell'Urbe; secondo Erodiano, invece, a Materniano sarebbero stati affidati (ἐγκεχειρισμένῳ) tutti gli affari normalmente gestiti a Roma dall'imperatore (πάσας

17 Tale ricostruzione di von Domaszewski (n 14) 223 (“ist gleichbedeutend mit der Verwaltung der *praefectura praetorio* und der *praefectura urbi*. Die Schriftsteller umschreiben das Amt, weil Maternianus wie Marcellus nur als Vertreter die Funktionen ausübt, weder *praefectus praetorio* noch *praefectus urbi* war”), accolta con qualche scetticismo da Arthur Stein in *PIR*<sup>2</sup> F 317 e da W Enßlin “*Praefectus praetorio*” (1954) 22 *PWRE* 2391-2426, è ora ampiamente condivisa in dottrina; vd. ad es. Peachin (n 14) 236; Porena (n 13) 156.

18 La presenza di entrambi i prefetti al fianco dell'imperatore si desume dal confronto tra C. 9.51.1 e *AE* 1947, 182 = *SEG* XVII 759, iscrizione del maggio 216, su cui ultimamente K Bringmann “Ein Dekret des Kaisergerichts. Bemerkungen zu P.Oxy. XLVII 3361” (1999) 81 *Klio* 491-495.

19 Vd. ad es., per Vario Marcello, quanto già osservato alla n 14 *retro*, cui *adde* le osservazioni di Wojciech (n 14) 316.

20 Cfr. PMM Leunissen *Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander* (Amsterdam, 1989) 309. Anche CR Whittaker *Herodian. I Books I-IV* (Cambridge, Mass., 1969) 443 n 3, rimarca che Materniano “was not the regular *praefectus urbi* but acting in charge of the troops in Rome during C.'s absence” e che se fosse stato un “*vice praef. pr. et urbi functus* ... he was an equestrian”.

21 Vd. anche JA Crook *Consilium Principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian* (Cambridge, 1955) 85 e 165 n 150.

22 Così D Okon *Imperatores Severi et senatores. The History of the Imperial Personnel Policy* (Szeczin, 2013) 56 e 61 (dove tuttavia, in parziale contraddizione, si afferma che Materniano sarebbe anche stato “prefect”).

23 In dottrina è peraltro assodato che, con riferimento alle vicende della morte di Caracalla, la narrazione di Erodiano 4.12.1-8 altro non sia che una *Übereinstimmung*, con minime rielaborazioni, del testo dioneo, Dio 78.4.1-5 Boissevain, purtroppo perduto nell'originale e conservatosi soltanto attraverso l'esigua epitome di Xifilino. Così, con ottimi argomenti, Kolb (n 1) 118-135 e 184.

ύπ’ αὐτοῦ τὰς ἐν ‘Ρώμῃ πράξεις), per il periodo in cui questi era lontano (in tal senso interpreterei il *tότε*, avverbio di tempo che, con funzione narrativa delimita lo svolgersi di un evento in una determinata circostanza<sup>24</sup>: in altri termini Materniano avrebbe esercitato i propri poteri *allorquando* Caracalla era in Oriente).

La lettura in combinato dei due testi richiama soprendentemente alla mente, per lessico adoperato e contenuto, un noto passo di Dione (60.21.2), che inerisce ai poteri conferiti a L. Vitellio, plenipotenziario di Claudio durante la spedizione britannica del secondo semestre dell’anno 43 d.C. (in assenza dei prefetti del pretorio e forse anche del prefetto urbano):

ελθούσης δὲ τῆς ἀγγελίας ὁ Κλαύδιος τὰ μὲν οἴκοι τῷ Οὐιτελλίῳ τῷ Λουκίῳ τῷ συνάρχοντι τά τε ἄλλα καὶ τοὺς στρατιώτας ἐνεχείρισε (καὶ γὰρ ἐξ ἵσου αὐτὸν ἐαυτῷ ἐξάμηνον ὅλον ὑπατεῦσαι ἐποίησεν), αὐτὸς δὲ ἐξεστρατεύσατο.

Anche in questo caso, nella narrazione dionea ricorre un *imperium* (συνάρχοντι) finalizzato alla gestione degli affari interni (τὰ μὲν οἴκοι) e inoltre (τά τε ἄλλα) delle truppe (τοὺς στρατιώτας) per un periodo di tempo delimitato, ossia quello di assenza del principe (peraltro sempre con l’utilizzo del verbo ἐγχειρίζω per indicare il “conferimento”)<sup>25</sup>.

Dal confronto di questo ultimo testo con passi paralleli di Tacito<sup>26</sup>, Plutarco<sup>27</sup> e Svetonio<sup>28</sup> (che si spinge persino a parlare di un “*curam imperii sustinere*” da parte di L. Vitellio<sup>29</sup>) possiamo peraltro desumere che i poteri di L. Vitellio si esplicassero in un *imperium* (forse temporaneo, indistinto fra la sfera *domi* e quella *militiae*, e vincolato al rientro del principe all’interno del *pomerium*)<sup>30</sup>.

Casi analoghi di *imperia* per la gestione degli affari interni durante l’assenza del principe sono documentati, per fare qualche esempio, con riferimento a Seiano (Dio 58.7.4 / anno 31 d.C., durante il ritiro di Tiberio a Capri), e forse (ma il testo è corrotto)

24 Cfr. v. “*tότε*”, in *Thesaurus Graecae Linguae* VII (Parisiis, 1835) 2325-2326, part 2326 B. Recentemente, riflessioni sul “*narrative tότε*” in SE Runge *Discourse Grammar in the Greek New Testament* (Peabody, 2011) 37 ss.

25 Su questo testo si vd. diffusamente P. Buongiorno “Nuove riflessioni sui poteri di L. Vitellius nell’anno 43 d.C.” (2008) 57 *RIDA* 139-161.

26 Tac. *hist.* 1.52.4: Vitellio tres patris consulatus, censuram, collegium Caesaris et imponere iam pridem imperatoris dignationem et auferre privati securitatem ...

27 Plut. *Galba* 22.5: ... πατρός τε τιμητοῦ καὶ τρὶς ὑπάτου γενομένου καὶ Κλαυδίῳ Καίσαρι τρόπον τινὰ συνάρχαντος ...

28 Suet. *Vit.* 2.4: Mox cum Claudio principe duos insuper ordinarios consulatus censuramque gessit. Curam quoque imperii sustinuit, absente eo [Claudius, *scil.*] expeditione Britannica.

29 Su tale espressione vd. Buongiorno (n 24) 143-147 e 152-153.

30 Sulla peculiarità di questo *imperium* come “*domi militiaeque*” cfr. anche M. Pani “L’imperium del principe” in L. Capogrossi Colognesi & E. Tassi Scandone *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi (Atti del Convegno Internazionale, Roma, ottobre 2008)* (Roma, 2009) 187-203 part. 197-198. Non condivisibili paiono invece le interpretazioni di B. Levick *Claudius* (New Haven, 1990) 165 (che pensava ad una *praefectura urbi* con competenze estese anche sulle *cohortes praetoriae*; ma vd. quanto osservato in Buongiorno (n 24) 149-151) e ora di Wojciech (n 14) 262-263, che pensa ad una *praefectura urbi*, non prendendo peraltro in considerazione i testi di Tacito e Plutarco sopra richiamati, né chiarendo il senso del termine συνάρχοντι presente nel dettato dioneo.

a T. Salvio Tiziano (Tac. *hist.* 1.90.3 / anno 69 d.C., in seguito alla partenza di Salvio Otone verso Bedriacum)<sup>31</sup>.

4. In tempi più vicini all'età di Caracalla, un ulteriore esempio di *imperium* per il disbrigo degli affari correnti *absente principe* potrebbe essere quello di Decimo Clodio Albino sotto Settimio Severo. Erodiano ricorda infatti il conferimento del titolo di Cesare a questo importante senatore (all'epoca governatore di Britannia), alla vigilia della partenza di Settimio Severo per l'Oriente, in vista dello scontro con Pescennio, e i numerosi onori attribuiti al nuovo Cesare nella circostanza<sup>32</sup>.

Ma di particolare rilievo è l'uso, da parte di Erodiano (2.13.4pr.) della formulazione: ἵκετενων ἐπιδοῦναι αὐτὸν ἐξ τὴν τῆς ἀρχῆς φροντίδα. Severo avrebbe insomma sondato la disponibilità di Albino ad amministrare gli affari correnti durante il suo periodo di assenza da Roma. All'accettazione (informale) da parte di quest'ultimo, avrebbe fatto seguito la deliberazione senatoria, che puntualmente Erodiano registra (2.15.5). Credo che tale colleganza inferiore dell'imperatore, pur assumendo le forme di un cesarato, si ponga nel solco di quella colleganza a suo tempo inaugurata da Tiberio, con Seiano, e poi da Claudio, con il conferimento di poteri al fedele L. Vitellio<sup>33</sup>. Quella colleganza che, come abbiamo visto, Svetonio (*Vit.* 2.4) aveva qualificato con la locuzione *cura imperii*, e di cui peraltro l'espressione τῆς ἀρχῆς φροντίς adoperata da Erodiano parrebbe essere un calco.

5. Dalla documentazione epigrafica sembra poi emergere un ulteriore esempio di simile colleganza con il principe, forse rintracciabile in un senatoconsulto epigrafico recentemente edito<sup>34</sup>. Questo testo, pur nella sua estrema frammentarietà, presenta infatti – a poca distanza l'una dall'altra, ed in un contesto che parrebbe alludere al conferimento di poteri ad un membro della corte giulio-claudia – le espressioni *[?imperiu]m domi militiae[/que?]* (col. I lin. 10) e *[?cura]m imperii sustineat* (col. I lin. 12).

La struttura complessiva di questo senatoconsulto epigrafico pare essere stata articolata su diversi *decreta* che avrebbero fatto seguito alla *relatio*: si noti in primo luogo la sequenza degli *item* rintracciabili a inizio capoverso nelle poche linee superstiti della seconda colonna (col. II, linn. 5, 11, 17)<sup>35</sup>. È quindi verosimile che il destinatario

31 Cfr. Buongiorno (n 24) 145-147 e 157-158.

32 Cfr. Hdn. 2.15.3-5; ma vd. anche 3.7.8, in cui si ricordano *timè* ed *exousia* del rango di Cesare rivestito da Albino. Sulla narrazione erodianea dello scontro fra Severo e Albino vd. anche Rubin (n 1) 123-131.

33 Opportunamente D Okon *Septimius Severus et Senatores. Septimius Severus' Personal Policy towards Senators in the Light of Prosopographic Research (193-211 A.D.)* (Szczecin, 2012) 20, osserva che "Septimius Severus offered him the functions of both Caesar and deputy".

34 W Eck & A Pangerl "Ein Senatsbeschluss aus Tiberischer Zeit?" in *Scritti di storia per Mario Pani* (Bari, 2011 sed 2012) 143-150.

35 Da confrontare ad es., con i *verba* del SC c.d. "Giuvenziano", noti da Ulp. 15 *ad ed.*, D. 5.3.20.6. Sulla struttura dei senatoconsulti nel principato, vd. anche P Buongiorno "CIL X 1401 e il SC 'Osidiano'" (2010) 58 *IVRA* 234 ss.

del provvedimento<sup>36</sup> potesse aver ricevuto – secondo la tradizionale strutturazione dei senatoconsulti che avviavano l'iter per il conferimento dell'*imperium* e di altre potestà principali (si pensi al testo della c.d. *lex de imperio Vespasiani*, che ricalca un senatoconsulto) – una serie di poteri conferiti con successivi *decreta*, di volta in volta introdotti all'interno del testo del senatoconsulto in esame dalla formulazione *item placere / item placuit*.

Una ulteriore traccia di ciò credo possa peraltro cogliersi, sul piano linguistico, nell'uso del congiuntivo desiderativo presente nel sintagma *[?cura]m imperii sustineat*. E, sul piano contenutistico, oltre che nei riferimenti all'*imperium* di col. I linn. 5, 10 e 12, dall'uso del lemma *ius* alla col. II lin. 6, come pure dalla presenza dei partecipi “*rata*” e “*gesta*” (col. II linn. 15 e 21), che riconducono ad un ambito decisionale (le cose che, rispettivamente, saranno *disposte* e quelle che saranno *compiute*): forse quello del destinatario del provvedimento, rispetto al quale il senato avrebbe assunto *decreta* per noi inintellegibili.

6. Significative sono dunque le tracce di conferimenti di poteri formalizzati in un *imperium* a fidati esponenti dell'elite senatoria per esigenze connesse all'assenza del principe da Roma. È peraltro lecito chiedersi se – e in che termini – questi conferimenti fossero noti come *cura imperii* o espressioni similari.

Anche nel caso di Materniano, pare dunque che siamo dinanzi ad un potere articolato, sempre costruito nelle forme di un vero e proprio *imperium*, strettamente connesso all'assenza dell'imperatore da Roma, e che avrebbe contemplato al suo interno tanto la gestione degli affari correnti, quanto il comando delle truppe non immediatamente coinvolte nelle operazioni (in primo luogo le *cohortes* pretoriane e urbane, schierate all'interno di Roma)<sup>37</sup>.

D'altra parte, anche la vicenda per la quale il senatore Materniano è ricordato (Caracalla lo avrebbe incaricato di convocare i maghi più esperti, per ottenere un vaticinio sulla propria morte) meglio si confà ad un soggetto chiamato a “sostituire” e “rappresentare” l'imperatore durante la sua assenza, piuttosto che a un comprimario cui sarebbe stata conferita soltanto una prefettura del pretorio, ovvero urbana<sup>38</sup>, o un vicariato di entrambe<sup>39</sup>.

36 Che resta per noi ignoto. Se pare da escludersi L. Elio Seiano (per via della successiva *damnatio memoriae*), sarei propenso a ritenere che il testo esaminato in questa sede possa riferirsi a Druso, figlio di Tiberio, piuttosto che allo stesso L. Vitellio. Se, infatti, la gestione dell'*imperium* da parte di L. Vitellio appare routinaria, dovuta esclusivamente all'assenza dell'imperatore per una campagna militare, viceversa la colleganza di Druso con Tiberio sarebbe stata scientemente posta in essere per avviare un iter di successione interrotto dalla morte del giovane. Il che avrebbe quindi favorito una rappresentazione della casa imperiale e una riproduzione del testo del senatoconsulto (secondo la prassi peraltro in voga nell'età di Tiberio) all'interno delle comunità dell'impero.

37 D'altra parte Xifilino, che pure adopera il verbo ἀπέχεω – sul cui significato nei contesti dionei vd. G Vrind *De Cassii Dionis vocabulis quae ad ius publicum pertinent* (Den Haag, 1923) 46 ss., e M-L Freyburger-Galland *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius* (Paris, 1997) – potrebbe averne frainteso il significato, confondendo un *imperium* con un mero comando delle truppe presenti a Roma.

38 Come invece ritiene, ma senza particolari argomenti, Wojciech (n 14) 262 e 319-320. Ipotesi invece esclusa da Whittaker (n 19) 443 n 3, e da Mennen (n 1) 260.

39 Vd. al riguardo quanto osservato al § 2 nn 16 ss.

## Abstract

The purpose of this paper is to analyse the powers conferred on Flavius Maternianus in 217 AD during Caracalla's Parthian campaign. The paper starts with an examination of Herodian's (4.12.4) and Xiphylin's (337, 19 ff. R.St. = Dio 78.4.2 Boissévain) accounts. Then a survey is presented of the main extant manuscript and epigraphic sources describing the granting of *imperia* to members of the senatorial order in the absence of the *princeps*. The paper concludes by suggesting that Maternianus's powers were granted to him in the form of an *imperium* in order to enable him to manage (as long as Caracalla was absent) both the current political affairs and the troops near Rome who were not involved in the Parthian campaign.